

N. R.G. 58224/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Matteo Ferrari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **58224/2012** promossa da:

DANTE (), con il proc. dom. avv. **BODINI GIUSEPPE**,
VIA DEI PIATTI, 8 MILANO

attore

contro

INTESA SANPAOLO SPA (C.F. 00799960158), con il proc. dom. avv. **PISAPIA VITTORIO**, **VIA
DEGLI OMENONI, 2 20121 MILANO**

convenuta



CONCLUSIONI

Per l'attore:

In via principale:

- *dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o la risoluzione dell'operazione di acquisto effettuata in data 13 luglio 2000 dall'allora Banco Ambrosiano Veneto, oggi Banca Intesa, per conto del Signor ed avente ad oggetto il titolo contrassegnato dal codice ISIN DE0002466208, per un valore nominale, di € 25.165,00 per violazione dell'art. 23 T.U.F. e dell'art. 30 reg. Consob n. 11522/1998 in quanto compiuta in assenza di un contratto quadro, stipulato in data antecedente le operazioni, in forma scritta e/o dichiarare la responsabilità contrattuale dell'Istituto di Credito;*
- *qualora si ritenesse esistente un contratto quadro, accertare e dichiarare la risoluzione dello steo per inadempimento grave dell'istituto di credito per i motivi dedotti in narrativa;*
- *dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o la risoluzione dell'operazione di acquisto effettuata in data 13 luglio 2000 dall'allora Banco Ambrosiano Veneto, oggi Banca Intesa, per conto dei Signor ed avente ad oggetto i titoli contrassegnati dai codici ISIN DE0002466208, per un valore nominale, rispettivamente, di € 25.165,00, in quanto inesistente, invalida, poiché mai voluta né disposta dal Signor*
- *dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia e/o la risoluzione dell'operazione del 13 luglio 2000 e la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale della banca, per la violazione dell'art. 28, 29, comma 1, lett, a) Reg. Consob del 1998 in quanto la Banca non ha rilevato la propensione al rischio del cliente;*
- *dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità dell' ordine di acquisto dei bonds Argentina perché non disposto né voluto dal Signor e comunque perché la banca non ha indicato*



l'inadeguatezza dell'operazione, in violazione dell'art. 29 reg. Consob n. 11522/1998;

- dichiarare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale di Banca Intesa, allora Banca Ambrosiano Veneto, per aver disposto l'ordine di negoziazione non impartito né voluto dal Signor _____ e comunque per non aver la banca indicato l'assoluta inadeguatezza delle operazioni;

- dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o risoluzione dell'operazione di acquisto di bonds argentini del 13 luglio 2000 per la violazione, da parte della Banca, degli artt. 21 e 23 decreto legislativo n. 58 del 1998, e 60, 56, 26, 27, 28, 29, 32 Reg. Consob n. 11522 del 1998 e di tutte le circolari Consob ed in particolare per non aver spiegato né consegnato le offering circular di accompagnamento dei titoli obbligazionari ai clienti, per non essersi la banca astenuta dall'effettuare operazioni inadeguate ed in conflitto di interessi, per non essersi la banca dotata di procedure interne idonee ad assicurare la efficiente, ordinata e corretta prestazione dei servizi di investimento;

- dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale dell'odierna convenuta per la violazione degli art. 21 e 23 decreto legislativo n. 58 del 1998, e 60, 56, 26, 27, 28, 29, 32 Reg. Consob n. 11522 del 1998, e di tutte le circolari

Consob ed in particolare per non aver consegnato né spiegato le offering circular di accompagnamento dei titoli obbligazionari ai clienti, per non essersi la banca astenuta dall'effettuare operazioni in conflitto di interessi ed inadeguate, per non essersi la banca dotata di procedure interne idonee ad assicurare la efficiente, ordinata e corretta prestazione dei servizi di investimento;

- dichiarare la nullità e/o annullabilità do risoluzione delle operazioni di acquisto in bonds argentini per la violazione, da parte della Banca, degli articoli del decreto lgs 58/98, e art. 32, comma 3 Reg. Consob n. 11522 del 1998 per non aver rispettato gli obblighi di best execution;



- *dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale della banca convenuta per la violazione della normativa di settore e delle disposizioni del Codice Civile, in particolare dell'art. 2049 c.c., nonché per il mancato rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede;*

in via subordinata,

- *dichiarare la nullità, e/o accertare l'annullamento e/o dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. dell'operazione del 13 luglio 2000 di investimento in bonds argentini effettuata dalla banca con le somme dell'attore per violazione e grave inadempimento da parte di Banca Intesa S.p.A. di tutti gli obblighi previsti dagli art. 21 e 23 decreto legislativo n. 58 del 1998, dagli am. 60, 56, 26, 27, 28, 29 Reg.*

*Consob n. 11522 del
1998;*

IL CASO.it

- *dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità operazione di acquisto dei bonds argentini ex 1394 e 1395 C.C.;*

- *dichiarare la responsabilità contrattuale et() precontrattuale e/o extracontrattuale della banca ex art. 1394 e 1395 C.C.;*

- *dichiarare l'annullamento dell'ordine di acquisto dei bonds ex art. 1427-1428-1429 C.C. per vizio del consenso;*

- *E per l'effetto, in ogni caso, condannare Banca Intesa S.p.A. alla restituzione delle somme investite e al risarcimento di tutti i danni e quindi:*

- *alla restituzione della somma di C 25.165,00 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento dell'acquisto di Bonds da parte della banca al pagamento;* - *al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore compreso il maggior danno ex art. 1224 comma 2, da quantificare, in forza del*



recente insegnamento della Cassazione (sent. 19499/2008, Corte di Cassazione, Sezioni Unite) in misura pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 c.c., primo comma, a partire dalla data degli investimenti oppure, in difetto di precisa determinazione, in forza di valutazione equitativa operata dall'Ill.mo Giudice adito, ai sensi dell'art. 1226 c.c. e comunque entro i limiti dello scaglione corrispondente all'importo del contributo unificato versato;

-al versamento, in favore dell'istante, anche degli interessi anatocistici che si produrranno, sempre nel corso del giudizio, sulla somma degli interessi già maturati alla data della presente domanda giudiziaria, fino al saldo effettivo, sulla base di quanto statuito dall'art. 1283 del Codice Civile;

Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori ivi comprese le spese forfettizzate nella misura del 15% del presente giudizio, di cui il procuratore si dichiara fm da ora antistatario.

Per la convenuta:

1. - respingere in quanto inammissibili e/o comunque infondate in fatto e in diritto e/o comunque indimostrate le domande avversarie tutte per i motivi di cui agli atti difensivi della Banca, anche per intervenuta prescrizione, assolvendo la Banca da ogni domanda e responsabilità.

In via riconvenzionale:

2. - per la denegata e non creduta ipotesi di soccombenza (in tutto o in parte) della Banca in ordine alle domande di nullità e/o annullamento e/o ri-soluzione, disporre in ordine ai conseguenti effetti restitutori a favore della Banca e, in particolare, condannare l'attore alla restituzione dei titoli e di tutto quanto riveniente (anche per cedole e interessi) dalla adesione alla OPS 2010, nonché - occorrendo, anche in via di compensazione - dell'importo corrispondente a quanto percepito e



percipiendo a titolo di riscossione cedole, oltre interessi legali e maggior danno ex art. 1224, comma 2°, c.c. e/o rivalutazione dal dovuto al saldo; in via ulteriormente gradata - e ferme comunque le eccezioni svolte dalla Banca - per l'ipotesi in cui non fosse possibile la restituzione dei titoli, condannare l'attore a corrisponderne il controvalore e/o quanto ri-veniente dall'eventuale vendita degli stessi, fermo ogni altro obbligo restitutorio a carico della controparte, in particolare per ciò che riguarda quanto percepito e percipiendo a titolo di riscossione cedole e/o interessi, oltre interessi le-gali e maggior danno ex art. 1224, comma 2°, c.c., dal dovuto al saldo;

3. - per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte delle domande risarcitorie, ridurre gli importi in ipotesi dovuti dalla Banca tenendo conto del comportamento di parte attrice, del valore dei titoli (nella misura che risulterà in corso di causa) e di tutto quanto rinveniente (anche per cedole e interessi) dall'adesione all'OPS 2010, nonché di quanto percepito e percipiendo anche a titolo di riscossione cedole e interessi.

Con vittoria di spese, competenze professionali e rimborso spese forfetarie ex art. 2, comma 2, d.m. n. 55 del 2014.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato Dante _____ conveniva in giudizio Intesa Sanpaolo s.p.a., al fine di ottenere che fosse dichiarata la nullità o l'annullamento o la risoluzione di una operazione di investimento mobiliare.

L'attore in particolare esponeva:

- che era titolare di un conto deposito titoli intrattenuto presso il Banco Ambrosiano Veneto, oggi confluito nella banca convenuta;
- che nel 2002 veniva informato dalla banca che, a seguito del *default* dello Stato argentino, il suo



investimento in obbligazioni emesse dalla repubblica Argentina per un controvalore di euro 25.165,00 era andato totalmente perduto;

- che l'attore non ricordava di avere mai dato corso ad alcun acquisto di obbligazioni argentina;
- che chieste informazioni alla banca, questa non era in grado di consegnare copia alcuna della documentazione riguardante tale operazione;
- che l'asserito ordine di acquisto era nullo per difetto di un contratto quadro stipulato per iscritto;
- che la banca aveva omesso di preventivamente consegnare il Documento sui Rischi in generale in materia di investimenti mobiliari;
- che la banca non aveva proceduto alla preventiva "proflatura" della propensione al rischio e delle conoscenze dell'attore in materia di mercati finanziari;
- che l'attore non aveva autorizzato operazioni fuori dai mercati regolamentati;
- che l'attore non aveva mai ordinato l'acquisto delle obbligazioni in parola;
- che la banca non aveva effettuato alcun avvertimento in ordine all'inadeguatezza dell'investimento a causa della sua rischiosità;
- che la banca non aveva neppure avvisato della situazione di conflitto di interessi in cui verteva, essendo stato condotto l'investimento mediante acquisto in contropartita diretta;
- che la banca aveva violato gli obblighi informativi su di essa gravanti, sia con riferimento al momento dell'operazione, sia successivamente all'acquisto del titolo.

Si costituiva ritualmente in giudizio Intesa Sanpaolo s.p.a., contestando quanto *ex adverso* dedotto e, in particolare, evidenziando il carattere abusivo delle contestazioni sollevate, in quanto condotte con modalità selettive, ossia riferite solo all'investimento preso di mira e non anche alla gran mole di altri precedenti e successivi investimenti effettuati dall'attore; che, questi, infatti, aveva una discreta



operatività sui mercati finanziari, investendo non solo in titoli obbligazionari, ma anche in azioni; che l'ordine di acquisto delle obbligazioni in questione era stato impartito dall'attore il 13.7.2000, pur in presenza di specifico avviso sia dell'inadeguatezza dell'operazione, sia del fatto che l'acquisto avveniva in contropartita diretta; che le domande restitutorie e risarcitorie erano prescritte.

Parte attrice, presa visione della documentazione prodotta dalla banca, effettuava formale disconoscimento delle sottoscrizioni ivi apposte, salvo poi rinunciarvi e, quindi, non dare corso alla consulenza tecnica di tipo grafologico già disposta.

Senza che fosse dato corso ad ulteriore attività istruttoria, il giudice rinviava all'udienza del 3.2.2015 per la precisazione delle conclusioni; adempiuto detto onere processuale, la causa era trattenuta in decisione, previo deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica ad opera di entrambe le parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento.

Parte attrice, infatti, ha innanzitutto eccepito la nullità dell'ordine di acquisto delle obbligazioni Argentina per non essere stato preceduto dalla stipula del contratto quadro ex art. 23 TUF.

La banca, costituendosi, non ha prodotto il contratto quadro sottoscritto dalle parti, limitandosi a sostenere come l'eccezione di nullità fosse inammissibile, in quanto sollevata in termini selettivi, ossia al solo fine di ottenere la conseguente declaratoria di nullità quanto all'ordine di acquisto delle obbligazioni oggetto di causa, senza coinvolgere in pari destino anche tutti gli altri ordini di investimento comunque posti in essere nell'ambito del contratto di intermediazione mobiliare non validamente stipulato.

La difesa della banca non può essere condivisa, se solo si consideri come l'eccezione di nullità attenga



il contratto quadro in quanto tale, dopo di chè spetta alle parti articolare le rispettive domande e, quindi, trarre le conseguenze derivanti dalla invocata declaratoria di nullità.

Se, pertanto, parte attrice ha azionato una pretesa restitutoria conseguente alla declaratoria di nullità con riferimento a un determinato investimento, tale scelta non può di per sè configurarsi come un esercizio abusivo del diritto, fermo restando che le nullità di protezione, nell'ambito delle quali si inserisce quella configurata all'art. 23 TUF, per definizione sono suscettibili di essere eccepite dalla sola parte alla tutela del quale sono state prefigurate.

Non avendo, pertanto, la convenuta provato la sussistenza di un valido contratto normativo ex art. 23 TUF, ne discende quale inevitabile conseguenza la declaratoria di nullità degli ordini di investimento posti in essere in esecuzione del contratto quadro nullo e, quindi, nel caso di specie, dell'ordine di acquisto delle obbligazioni Argentina del 13.7.2000.

L'azione di nullità è imprescrittibile ex art. 1422 c.c., a differenza delle conseguenti azione ripristinatorie e restitutorie che ne discendono, le quali, profilandosi quali azioni di ripetizione di indebito, soggiacciono al termine prescrizione ordinario decennale.

Nel caso di specie, peraltro, la decorrenza di detto termine risulta essere stata interrotta per effetto di lettera raccomandata del 13.12.2006, che parte convenuta non ha mai contestato essere stata effettivamente ricevuta.

Detta missiva ha senz'altro contenuto tale da interrompere la prescrizione, non solo per la finalità in essa espressamente indicata, ma anche e soprattutto in considerazione dello specifico riferimento all'invocato diritto a ottenere la restituzione delle somme investite.

Per le ragioni tutte esposte, pertanto, la convenuta va condannata a restituire all'attore l'intera somma oggetto dell'investimento, ossia euro 25.165,00, da maggiorarsi ex art. 2033 c.c. di interessi al tasso



legale dal 30.8.2012 (data della domanda) al saldo.

Non può essere accolta la differente e antecedente decorrenza degli interessi, non avendo l'attore provato e, per la verità, neppure allegato una mala fede *dell'accipiens*.

Trattandosi di obbligazione restitutoria ab origine di natura pecuniaria deve altresì essere respinta la pretesa alla rivalutazione monetaria dell'importo investito.

La declaratoria di nullità impone altresì l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla banca, con l'effetto che l'attore va condannato a restituire all'intermediario finanziario le obbligazioni acquistate (cod. ISIN DE0002466208) o i titoli conseguiti in concambio a seguito dell'adesione all'OPS 2010.

Non può essere accolta, invece, la pretesa alla restituzione anche delle cedole nelle more conseguite dall'attore, trattandosi di frutti percepiti in buona fede secondo quanto dettato dall'art. 2033 c.c.

Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale e si liquidano a carico della convenuta in complessivi euro 5.737,01, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 720,00 per spese generali ed euro 217,01 per rimborso spese; detti importi vanno distratti in favore del difensore di parte attrice, il quale ha dichiarato di avere anticipato le spese e di non avere percepito alcunchè a titolo di onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- in accoglimento della domanda proposta da Dante nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a., dichiara la nullità dell'ordine di acquisto di obbligazioni Argentina datato 13.7.2000 a firma dell'attore;
- condanna per l'effetto la convenuta a restituire all'attore la somma di euro 25.165,00, da



maggiorarsi di interessi al tasso legale dal 30.8.2012 al saldo;

- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in via subordinata dalla convenuta, condanna l'attore a restituire alla prima le obbligazioni Argentina di cui sopra (cod. ISIN DE0002466208) o i titoli conseguiti in concambio a seguito dell'adesione all'OPS 2010;
- condanna la convenuta a rifondere l'attore delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.737,01, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 720,00 per spese generali ed euro 217,01 per rimborso spese;
- dispone che detti ultimi importi siano distratti in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.

Così deciso in Milano il 28 aprile 2015

IL CASO.it
Il giudice
Francesco Ferrari

